

Allegato A

alla Determinazione n. _____ del _____

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023

Servizio di controllo su progetti finanziati con Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021-2027 finalizzati al rafforzamento del sistema di welfare territoriale, al sostegno alle persone più vulnerabili e all'occupazione femminile.

CUP:J69B26000080009- CUI: S80087670016202600008

Il presente progetto di servizio contiene:

- A. la relazione tecnica sugli obiettivi e i fabbisogni che il servizio intende soddisfare;
- B. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81 del 2008;
- C. il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
- D. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- E. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

A. Relazione tecnica sugli obiettivi e i fabbisogni che il servizio intende soddisfare.

- Il servizio di controllo su progetti finalizzati a rafforzare il sistema welfare territoriale, al sostegno alle persone più vulnerabili e all'occupazione femminile finanziati con Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021-2027 oggetto della presente procedura, è stato inserito nella Programmazione triennale regionale degli acquisiti di forniture e servizi 2026/2028 approvata con D.G.R. n. 1-2386 del 30 marzo 2026, e successivi aggiornamenti.

Al servizio in oggetto è stato attribuito il codice CUI:**S80087670016202600008**

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto della presente procedura riguarda il controllo sull'attuazione di progetti finanziati nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ed in particolare sull'attuazione, da parte dell'Autorità di Gestione - Direzione Istruzione, Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro e delle altre Direzioni Regionali di volta in volta coinvolte, di progetti finalizzati alla promozione e sostegno dell'occupazione femminile e alla priorità inclusione sociale, con particolare riguardo al sostegno delle persone più vulnerabili e al rafforzamento dei sistemi territoriali di welfare cui sono destinate oltre il 30% delle risorse del PR.

Come riportato dalla Commissione nel documento Nota metodologica relativa all'approccio di controllo e audit per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus ai gruppi svantaggiati (Rif. Ares (2025) 3049646 – 14/04/2025) *“Le operazioni del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), a sostegno dei gruppi svantaggiati, contribuiscono in modo significativo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e al conseguimento dell'obiettivo stabilito nel suo piano d'azione. L'obiettivo è ridurre il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale di almeno 15 milioni entro il 2030. Gli Stati membri hanno destinato, in media, il 32% delle loro risorse del FSE+ a questa priorità fondamentale, sostenendo in tal modo milioni di persone ogni anno.*

La Commissione europea collabora con gli Stati membri e le parti sociali in seno al comitato del FSE+ per l'attuazione del FSE+. “Nel contesto di tale impegno” (omissis) “l'approccio di controllo da seguire richiede chiarimenti e adattamenti alle specificità dei vari gruppi target e attori.”

Tale ambito di attuazione rappresenta infatti un elemento di novità rispetto alle priorità di intervento delle precedenti programmazioni FSE - principalmente rivolte al sistema della Formazione professionale e delle politiche attive del lavoro - in quanto coinvolge a più livelli soggetti attuatori diversi rispetto agli operatori accreditati per la formazione e il lavoro quali ad es. enti locali e Enti del Terzo Settore e si rivolge talvolta direttamente ai destinatari finali in forma di sovvenzioni dirette richiedendo quindi approcci gestionali e di controllo differenti, sia in fase di attuazione dei progetti sia in fase di espletamento dei controlli.

La realizzazione del servizio oggetto della presente procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma regionale (PR) FSE+ della Regione Piemonte 2021-2027 il quale costituisce - in attuazione dell'articolo 69 paragrafo 11 del Reg.(UE) 2021/1060 - l'insieme delle regole, delle procedure e degli strumenti organizzativi adottati dalla Regione Piemonte per garantire l'efficace e corretta attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria del Programma, nel rispetto della normativa dell'UE e nazionale di riferimento.

B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

C. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b).

Per l'acquisizione del servizio di numero **451** giornate, per la durata di 24 mesi, è stato stimato un appalto del valore di **€ 213.774,00** (oltre IVA al 22% per € 47.030,00), per complessivi € 260.804,28 o.f.i. a valere su risorse Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021-2027.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

Valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023	
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€.213.774,00
Importo oneri per la sicurezza DUVRI	€.0
Totale	€.213.774,00

Il valore massimo dell'appalto biennale è stato determinato sul costo medio unitario di € 474,00 giornata uomo individuato sulla base del benchmark della Convenzione Consip relativo all'Assistenza Tecnica alle AdG e AdC per l'attuazione del PO 2014-2020 aggiudicata il 16/6/2017 pari a € 394,00 costo medio giornata uomo, rivalutato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che in base al dato disponibile al dicembre 2025 (coefficiente 1,207).

D. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Per l'acquisizione dei servizi oggetto della presente procedura è stata stimata la spesa indicata nella seguente tabella:

Prospetto economico del servizio		
Valore stimato dell'appalto ex art. 14 comma 4 D.Lgs. 36/2023		€.213.774,00
I.V.A. ed eventuali altre spese		€.47.030,28
Altre spese	incentivi	€.0
	Contributo ANAC	€.250,00
	Accantonamento per imprevisti	€.10.000,00
Totale		€.271.054,28

E. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sommario

Art. 1 Premessa.....	5
----------------------	---

Art. 2 Definizioni.....	6
Art. 3 Disposizioni normative.....	7
Art. 4 Oggetto, finalità e natura dell'affidamento.....	8
Art.5 Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	9
Art. 6 Descrizione del servizio.....	9
Art. 7 Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell'incarico.....	10
7.1. Facoltà e obblighi della Regione Piemonte.....	10
7.2. <i>Obblighi dell'appaltatore</i>	10
7.3. Proprietà dei prodotti.....	13
7.4. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	13
Art. 8 Luogo di esecuzione del servizio.....	13
Art. 9 Durata del contratto e tempi di realizzazione.....	14
Art. 10 Gestione dell'affidamento.....	14
10.1 Piano di lavoro della fornitura.....	14
10.2 Modalità di consegna della documentazione.....	14
10.3 Tempi di consegna della fornitura.....	15
10.4 Approvazione dei piani di lavoro.....	15
Art. 11 Contratto collettivo nazionale.....	15
Art. 12 Importo massimo stimato del servizio.....	15
Art. 13 Modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	16
Art.14 Revisione dei prezzi.....	16
Art. 15 Gruppo di lavoro.....	17
Art. 16 Esecuzione e sospensione del contratto.....	21
16.1 Requisiti di esecuzione.....	22
Art. 17 Modalità di pagamento.....	22
Art. 18 Obblighi di tracciabilità L. 136/2010.....	25
Art. 19 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	26
Art. 20 Subappalto.....	27
Art. 21 Aggiudicazione.....	28
Art. 22 Garanzie.....	28
Art. 23 Contratto e sub contratti.....	29

Art. 24 Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	31
Art. 25 Controlli sull'esecuzione del servizio.....	31
Art.26 Penali.....	31
Art. 27 Clausola risolutiva espressa e Recesso unilaterale.....	33
Art.28 Obblighi di riservatezza e non divulgazione.....	35
Art. 29 Proprietà dei prodotti.....	35
Art. 30 Conflitto di interesse e incompatibilità.....	36
Art. 31 Codice di comportamento.....	36
Art. 32 Trattamento dati da parte dell'appaltatore.....	37
Art.33 Trattamento dei dati personali.....	40
Art.34 Sicurezza e adempimenti ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e D.lgs 138/2024.....	42
Art. 35 Foro competente.....	44
Art.36 Accesso agli atti.....	44
Art. 37 Comunicazioni.....	44
Art.38 Normativa di rinvio.....	44

Art. 1 Premessa

Con determina a contrarre, alla quale è allegato il presente atto, la Regione Piemonte ha disposto di acquistare un **Servizio di controllo sui progetti finanziati nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus periodo di programmazione 2021-2027 finalizzati al rafforzamento del sistema di welfare territoriale, al sostegno alle persone più vulnerabili e all'occupazione femminile** mediante ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 50 comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/20023. .

Il Servizio avrà come oggetto l'espletamento dei controlli in particolare sui progetti afferenti agli Obiettivi Specifici della priorità 1 "Occupazione" con particolare riferimento all'azione c) Occupazione Femminile (Contributi a sostegno della conciliazione e rientro post maternità/cura, Progetti di secondo welfare, Misure integrate a sostegno dell'occupazione femminile) e della priorità 3 Inclusione Sociale con particolare riferimento alle azioni h) Inclusione attiva (Servizi sociali/Misure di attivazione sociale per soggetti svantaggiati, Servizi correlati ai progetti di vita indipendente per persone con disabilità in transizione all'età adulta, Progetti a beneficio della collettività), e k) Accesso ai servizi socio-sanitari (Rafforzamento dell'educativa territoriale, Misure di accompagnamento all'assistenza familiare, Rafforzamento degli operatori dei servizi socio-assistenziali, Misure di qualificazione del terzo settore e degli enti locali, Rafforzamento strumenti

di welfare abitativo, Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale).

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione della procedura di affidamento e definisce le caratteristiche e i requisiti del servizio.

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato rappresentano gli impegni a cui l'aggiudicatario dovrà adempiere. Ogni altra disposizione è contenuta nella lettera di invito, disciplinare di gara e nel contratto.

Art. 2 Definizioni

- L' "affidatario" "appaltatore" "aggiudicatario": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito alla procedura negoziata;
- il "Codice dei contratti" o "il Codice": Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- il "capitolato": il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
- la "stazione appaltante o committente o amministrazione o Regione": la Regione Piemonte Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro;
- il "contratto": il contratto che, in esito alla procedura negoziata, il committente stipulerà con l'affidatario;
- l' "offerente o concorrente o proponente": l'operatore economico che partecipa alla procedura di gara;
- "Servizio": il Servizio di controllo sui progetti finanziati nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus periodo di programmazione 2021-2027 finalizzati al rafforzamento del sistema di welfare territoriale, al sostegno alle persone più vulnerabili e all'occupazione femminile.
- "PR FSE+ 2021-2027" (di seguito PR): Programma regionale finanziato dal Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.7.2022;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- il "conflitto d'interessi" è definito dall'art. 57 par. 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea (regolamento n. 966/2012), nel seguente modo: 2. *Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente*

finanziario (omissis), è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario".

L'art.16 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che *"Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione."*

Art. 3 Disposizioni normative

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- D.P.R. 05/02/2018, n. 22 e s.m.i. Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti (di seguito Codice).
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 13-3370, avente ad oggetto l'Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante le "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione.
- "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012 approvato dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 18/7/2022 e Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del

10/08/2023, recepite rispettivamente dalla DGR 4-5458 del 3/8/2022 e dalla D.G.R. N. 1-7601 del 30 ottobre 2023.

➤ REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Art. 4 Oggetto, finalità e natura dell'affidamento

1. La presente procedura di affidamento è finalizzata ad acquistare n. **451** giornate/uomo di **Servizio di controllo sui progetti finanziati nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus periodo di programmazione 2021-2027 finalizzati al rafforzamento del sistema di welfare territoriale, al sostegno alle persone più vulnerabili e all'occupazione femminile.**

I controlli richiesti sono finalizzati ad attuare quanto previsto dall'art. 73 del Reg. UE 1060/2021 che dispone che l'Autorità di gestione esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, nel rispetto di quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma regionale (PR) FSE+ della Regione Piemonte 2021-2027.

2. L'appalto è effettuato in applicazione del D. Lgs: 36/2023, e in particolare mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3. L'appalto è costituito da un unico lotto perché risulta essere più efficiente ed efficace la realizzazione dell'intero servizio da parte di un unico soggetto, in quanto la complessità del servizio richiesto necessita di un'azione coordinata e continuativa compatibile con unico soggetto, singolo o associato, munito di idonei requisiti tecnico-professionali e adeguatamente strutturato.

4. L'appalto ha per oggetto un'unica prestazione (non sono previste prestazioni secondarie), consistente nel servizio controllo dei progetti finalizzati a rafforzare il sistema welfare territoriale finanziati con Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021-2027. CPV 79420000-4

5. L'appalto è finanziato da risorse a valere sul Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021-2027.

Art. 5 Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Valeria Gabriella Sottili Dirigente del Settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE" della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - 10135 Torino.

2. Ai sensi dell'art. 114, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) individua il Direttore dell'Esecuzione (DEC)

Art. 6 Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste in una attività di controllo su progetti finanziati nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus periodo di programmazione 2021-2027 finalizzati al rafforzamento del sistema di welfare territoriale, al sostegno alle persone più vulnerabili e all'occupazione femminile.

Nello specifico i controlli richiesti sono i seguenti:

1. **Controlli di gestione in ufficio delle domande di rimborso:** da svolgersi su base documentale in relazione alle domande di rimborso presentate dai Beneficiari.
2. **Controlli di gestione in loco delle domande di rimborso:** volti ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti e servizi siano stati effettivamente forniti conformemente alla decisione di approvazione e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme unionali e nazionali. Possono essere svolte sia nel corso dell'attuazione che al completamento dell'operazione selezionata.
3. **Controlli sull'attuazione in itinere/loco:** volti a verificare l'effettività e la conforme erogazione delle attività approvate con quelle in corso, accedendo ai luoghi di svolgimento delle attività, anche, ove previsto, coinvolgendo i destinatari finali.
4. **Controllo di regolarità amministrativa e contabile:** sulle domande di rimborso volto a garantire la legittimità, la trasparenza, la regolarità delle richieste di rimborso presentate ai fini della pagabilità.
5. **Controlli di gestione sulle operazioni che prevedono spese sostenute dalla Regione Piemonte** nei casi in cui quest'ultima è direttamente responsabile dell'attuazione degli interventi e quindi beneficiaria delle operazioni, quali ad es. le sovvenzioni dirette.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di espletamento del servizio di controllo si rimanda a quanto definito nel Si.Ge.Co del Programma regionale (PR) FSE+ della Regione Piemonte 2021-2027 consultabile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/programma-regionale-fse-2021-2027/sistema-gestione-controllo-sigeco-pr-fse-2021-2027-vigore-dall1-gennaio-2026>

Art. 7 Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell'incarico

7.1. Facoltà e obblighi della Regione Piemonte

1. Il servizio è svolto in stretta collaborazione con i referenti regionali competenti e secondo le indicazioni da questi fornite, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.
2. La Regione:
 - approva il piano di lavoro di cui all' art.10.1 redatto dall'appaltatore

- utilizza il piano di lavoro per le attività di verifica e validazione delle attività svolte dal Fornitore.
- si riserva la facoltà di richiedere la rendicontazione mensile del fornitore, mediante un *timesheet* mensile con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.
- valuta il rispetto dei requisiti di qualità della fornitura ed, eventualmente, applica le penali.

7.2. Obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore:

- redige ed aggiorna il piano di lavoro della fornitura di cui all'art. 10.1 e si obbliga ad applicarli;
- garantisce:
 - che il servizio sia realizzato in piena coerenza con quanto previsto dai Regolamenti UE elencati all'art. 3 del presente atto e da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia;
 - che tutte le attività saranno eseguite secondo gli standard accettati a livello internazionale.
- s'impegna a realizzare le attività nel rispetto dei tempi indicati dai regolamenti comunitari a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla esecuzione anticipata del servizio ove richiesto, nonché nel rispetto delle tempistiche indicate dall'amministrazione contraente;
- è consapevole ed accetta che la distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale, pertanto assicura l'erogazione del servizio per periodi di lavoro ad intensità variabile in cui assicura il pieno supporto al Committente.
- s'impegna a predisporre un "Rendiconto delle risorse" consistente in un riepilogo che dovrà contenere per ogni assegnazione, in base alle attività oggetto di fornitura, almeno le seguenti informazioni:
 - elenco nominativo del personale impiegato dal fornitore con l'indicazione del profilo;
 - dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

3. L'Appaltatore sarà vincolato alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in base:

- a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta;
- a quanto contenuto nel presente Capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia, in sede di esecuzione del contratto, in tutto o in parte alle predette prescrizioni saranno applicate le penali previste all'art.26 del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna a relazionare alla committente rispetto all'andamento delle attività.

4. L'appaltatore garantisce la corretta e regolare esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto:

- di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di igiene e di sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendosi a proprio carico tutti i relativi oneri e impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme; in particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- nei confronti delle persone occupate nelle attività contrattuali del presente affidamento, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria con contratti di qualsivoglia natura, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo nazionale e territoriale e successive modifiche in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica;

5. L'Appaltatore è, altresì responsabile per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

6. L'Appaltatore manleva e ritiene indenne la Regione Piemonte dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

7. l'Appaltatore predispone tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché idonei a consentire alla Regione Piemonte di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali.
8. l'Appaltatore comunica tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
9. l'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione Piemonte di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che sono stati offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Piemonte, assumendosene ogni relativa alea.
11. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal Patto d'Integrità degli appalti pubblici regionali, approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione.
12. l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, per quanto applicabile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del Contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
13. in adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

7.3. Proprietà dei prodotti

1. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della gestione del presente appalto (verbali di controllo, note operative, rapporti, relazioni, ecc.) resteranno di proprietà esclusiva della Regione Piemonte e pertanto l'Appaltatore non potrà utilizzarli per altri scopi. La Regione Piemonte potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

7.4. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione Piemonte, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Art. 8 Luogo di esecuzione del servizio

1. Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte sull'intero territorio regionale, presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione contraente e degli altri enti/soggetti beneficiari sul territorio regionale/nazionale in base alle necessità di controllo relative alle misure attivate nell'ambito del PR.

2. Il personale preposto all'esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di tutta l'attrezzatura anche informatica necessaria allo svolgimento dei controlli.

3. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi ricompresi nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto del contratto.

4. Per l'esecuzione del servizio appaltato si richiede la disponibilità ad un eventuale presidio permanente presso gli uffici della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

Art. 9 Durata del contratto e tempi di realizzazione

1. Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata e dovrà concludersi **entro 24 mesi** dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata.

Senza oneri aggiunti e agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto, l'Amministrazione, in accordo con il Fornitore, si riserva la facoltà di disporre l'eventuale differimento della data di conclusione del contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Durante il periodo contrattuale, l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico.

2. La stazione appaltante si riserva, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto anche prima della stipula, per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs 36/2023 s.m.i.; nonché di disporre l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 del medesimo articolo. In conformità all'art. 50, comma 6 D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di mancata stipulazione, l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 10 Gestione dell'affidamento

10.1 Piano di lavoro della fornitura

Il Piano di lavoro della fornitura è lo strumento di riferimento per controllarne l'avanzamento, con un'attività continua di pianificazione e consuntivazione. Il Piano di lavoro della fornitura, il cui contenuto si articola in interventi dovrà essere consegnato ed aggiornato mensilmente.

Sarà inoltre cura del Fornitore consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro della fornitura ogni qual volta si determini una variazione significativa nei suoi contenuti.

Il Piano di lavoro della fornitura ed i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere formalmente sottoposti all'approvazione della Committente in merito alle stime di impegno ed alla tempistica proposta per i diversi interventi assegnati dal Committente.

Nel caso in cui la Committente richieda modifiche alla pianificazione concordata, si potrà procedere ad una variazione della stima dello sforzo progettuale.

Sulla base del Piano di lavoro della fornitura saranno prodotti lo stato di avanzamento dei lavori ed il rendiconto delle risorse.

10.2 Modalità di consegna della documentazione

Tutta la documentazione, prevista per l'esecuzione del servizio, dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata agli indirizzi che saranno indicati dalla committente o con altre modalità concordate tra le parti.

10.3 Tempi di consegna della fornitura

In linea generale, tutti i *"risultati attesi"* previsti quali risultati delle attività pianificate dovranno essere consegnati nei tempi stabiliti nel Piano di lavoro della fornitura e sottoposti all'approvazione della committente.

Il Piano di lavoro della fornitura dovrà essere aggiornato con frequenza trimestrale, almeno 5 giorni prima della fine del trimestre di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto del Piano di lavoro della fornitura, questo dovrà essere riconsegnato entro 7 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse, salvo diverso termine assegnato dalla committente in tale sede.

Il Rendiconto risorse, invece, dovrà essere consegnato ogni tre mesi, entro 20 giorni dall'inizio del mese successivo a quello di riferimento. In caso di osservazioni che impattino sull'apporto di variazioni del contenuto del Rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 7 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse, salvo diverso termine assegnato dal committente in tale sede.

10.4 Approvazione dei piani di lavoro

In assenza di osservazioni dal Committente, entro 20 giorni dalla consegna, i piani di lavoro si considerano approvati.

Art. 11 Contratto collettivo nazionale

Il servizio da acquistare è di natura intellettuale, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 11 e 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta all'Operatore economico l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro così come interpretato dalla Relazione illustrativa del Bando tipo n.1/2023.

Art. 12 Importo massimo stimato del servizio

1. L'importo massimo stimato per l'acquisizione del servizio, che durerà i 24 mesi, è pari a € **213.774,00** oltre ad IVA al 22% e al netto di altre imposte e contributi di legge. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
2. L'importo del contratto, che verrà sottoscritto in esito alla presente procedura, è individuato moltiplicando il costo giornata uomo per il numero giornate richieste.
3. Il ribasso espresso dall'Operatore economico in sede di offerta economica si applicherà al plafond complessivo di € **213.774,00** posto a base di gara sarà accantonato per una eventuale revisione del prezzo.

Gli importi indicati a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

4. Tale importo potrà essere decurtato a seguito dell'applicazione delle penali previste all'art.26 del presente Capitolato.
5. Qualora nel corso della durata del Contratto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali o parti di esse, per servizi comparabili, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nel Contratto per la quantificazione dell'importo contrattuale ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14.08.2012, n. 189) e dall'art. 123 D.Lgs. n. 36/2023 la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione scritta all'Appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 13 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Le modalità di esecuzione del contratto, descritte nel presente documento, possono essere modificate e possono essere introdotte nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'Appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'Aggiudicatario, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

Per quanto attiene ai profili personali e al gruppo di lavoro si rinvia a quanto previsto dal progetto di servizio.

Art.14 Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'All. II.2-bis, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento della eventuale spesa relativa alla revisione del prezzo mediante la somma accantonata per imprevisti indicata nel "Prospetto economico del servizio" nonché con le economie conseguenti al ribasso offerto dall'Aggiudicatario.

3. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto in oggetto si utilizzano gli indici di riferimento pubblicati sul sito dell'ISTAT, e le relative disaggregazioni settoriali, così come individuati dall'All. II-2bis in relazione ai pertinenti CPV.

Il suddetto CPV è individuato nella Tabella D2, All. II.2bis, D.Lgs. 36/2023, ed è associato al settore di pertinenza e al relativo codice ATECO 7.

L'indice individuato è l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi.

L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La periodicità della verifica dell'indice identificato ha cadenza annuale.

L'amministrazione si impegna a monitorare gli indici di riferimento nei tempi indicati e ad attivare d'ufficio la procedura di revisione, qualora ricorrano le condizioni di legge.

La stazione appaltante comunica via PEC all'operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater.

Art. 15 Gruppo di lavoro

1. Le risorse da impiegare nell'affidamento dovranno rispondere almeno ai requisiti minimi previsti dai profili di seguito descritti.

E' prevista, per l'Amministrazione contraente, la possibilità di richiedere sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili di seguito descritti.

Per le figure professionali saranno presentati i relativi Curriculum Vitae da cui desumere i requisiti di seguito indicati.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione del Piano di lavoro della fornitura, si richiede un impegno globale pari a 451 giornate/persona.

• **Capo Progetto**

Profilo

Laureato (diploma di laurea triennale, magistrale o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) con almeno dieci anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto

oppure

Diplomato in possesso di almeno quindici anni di esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto.

Sono richieste inoltre:

- conoscenza della normativa comunitaria e dei regolamenti europei sui fondi strutturali;
- conoscenza Vademecum FSE, Codice appalti e Codice del terzo settore;
- competenze su temi di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, gestione e controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari;
- competenze sulle norme nazionali e comunitarie relative alla gestione finanziaria e contabile dei finanziamenti comunitari;
- competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
- conoscenza della lingua inglese.

Ruolo

- è responsabile di ogni singola attività di servizio, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità, nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle Attività;
- costituisce l'interlocutore principale per tutti gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo;
- riveste il ruolo di gestore del servizio, vale a dire di responsabile, nominato dal Fornitore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, della gestione di tutti gli aspetti del contratto di servizio inerenti allo svolgimento delle attività previste dal capitolato.

- **Consulente senior**

Profilo

Laureato (diploma di laurea triennale, magistrale o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) con almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

oppure

Diplomato in possesso di almeno dieci anni di esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Sono richieste inoltre:

- conoscenza della normativa comunitaria e dei regolamenti europei sui fondi strutturali;
- competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, gestione e controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari;
- conoscenza Vademecum FSE, Codice appalti e Codice del terzo settore;
- conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo;
- conoscenza della lingua inglese.

Ruolo

- garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati, curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali;
- risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l'Amministrazione richiedente;
- cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti
- è il principale Interlocutore con il Committente sugli aspetti tecnici riferiti allo svolgimento del servizio di controllo
- garantisce il coordinamento e supporto ai profili junior

- **Consulente Junior**

Profilo

Laureato (diploma di laurea triennale, magistrale o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) con almeno due anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

oppure

Diplomato in possesso di almeno quattro anni di esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Sono richieste inoltre:

- conoscenza dei temi di gestione e controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari;
- conoscenza Vademecum FSE, Codice appalti e Codice del terzo settore;
- conoscenza della lingua inglese.

Ruolo

- contribuisce alla corretta esecuzione delle attività oggetto del servizio apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- produce principalmente verbali di controllo anche avvalendosi delle procedure informatiche in uso presso il committente
- ove necessario e richiesto, produce note operative relative alle corrette modalità di gestione e controllo delle attività previste nei bandi ad uso interno e/o degli operatori

2. In ragione dei profili sopra descritti la committenza richiede il seguente numero minimo di risorse:

n. 1 Capo Progetto

n.2 Consulenti senior

n.3 Consulenti junior

Rispetto al totale delle giornate richieste almeno il **40%** dovrà essere realizzato da consulenti con profilo senior (il capo progetto e i consulenti senior).

L'Aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso di integrazioni e/o di sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di relazione tecnica.

In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva la possibilità di procedere a un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze progettuali.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio impiegato, l'Amministrazione contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione.

La distribuzione dell'impegno tra i componenti del gruppo di lavoro potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale; pertanto potranno essere previsti periodi di lavoro ad intensità variabile in cui l'Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto all'Amministrazione contraente.

È richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata del Contratto se non diversamente concordato tra le parti per esigenze particolari.

Il Capo Progetto, i 2 Consulenti senior e i 3 Consulenti junior dovranno assicurare un presidio continuativo del servizio.

L'Amministrazione si riserva di richiedere personale aggiuntivo, qualora necessario in relazione a particolari esigenze di lavoro

3. La Stazione Appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

4. Il tipo di organizzazione che l'appaltatore adotterà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto deve garantire un alto grado di sinergia delle risorse impiegate, al fine di realizzare risultati adeguati agli obiettivi posti.

5. In sede di offerta l'appaltatore dovrà fornire una tabella riepilogativa del gruppo di lavoro proposto, evidenziando il titolo di studio posseduto, gli anni e le esperienze maturate; per le eventuali figure aggiuntive devono essere evidenziate le esperienze qualificanti rispetto al ruolo e ai compiti assegnati nell'esecuzione del servizio.

6. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'appaltatore debba sostituire le risorse del gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, garantendo il medesimo livello di esperienza e un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio. L'Amministrazione ha la possibilità di richiedere sostituzioni o integrazioni con specifiche competenze.

7. I componenti del gruppo di lavoro dovranno essere opportunamente istruiti e incaricati, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento.

8. L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in

relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

9. L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Art. 16 Esecuzione e sospensione del contratto

1. Per l'esecuzione del contratto si applica la disciplina prevista dal Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'esecuzione del contratto comporta verifiche di gestione e attuazione finalizzate ad accertare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. a) Reg. UE 1060/2021.

3. Per l'avvio dell'esecuzione del contratto verrà redatto apposito verbale di avvio firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Aggiudicatario, con il quale quest'ultimo si impegna a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante.

16.1 Requisiti di esecuzione

Il settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE svolge l'attività descritta, in modo autonomo e distinto all'interno dell'Autorità di Gestione, in ottemperanza al principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 71 Reg.UE 1060/2023.

Ai sensi dell'art.113 del codice, il Committente richiede che, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario del servizio, non abbia in corso, né in qualità di mandante né di mandatario :

- un contratto di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Audit dei Programmi della Regione Piemonte FSE + 2021/2027;
- un contratto a favore di beneficiari di risorse a valere sui Programmi FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte e/o risorse nazionali e/o regionali riconducibili a stanziamenti assegnati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario Formazione e Lavoro ovvero dall'Autorità di Gestione PR FSE+;
- un contratto di consulenza e/o revisione contabile a favore di Amministrazioni titolari d'intervento (Es: Comuni)/ Soggetti attuatori/Soggetti realizzatori di interventi a valere sul PR FSE+ 21/27 Piemonte .
- l'assegnazione di risorse del Programma FSE + 2021/2027 della Regione Piemonte e/o di finanziamenti riconducibili a stanziamenti assegnati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario Formazione e Lavoro.

I descritti requisiti dovranno essere dichiarati e accettati in sede di domanda di partecipazione, e saranno verificati prima della stipula e durante l'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione, nel caso verificasse la presenza di una delle situazioni sopra elencate prima della stipula o durante l'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di non stipulare o di risolvere l'intero contratto concluso.

Art. 17 Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo le modalità sotto indicate ed è subordinato all'emissione di regolare fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Committente.
2. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è prevista l'anticipazione del prezzo.
3. L'importo dovuto all'appaltatore verrà così corrisposto:
 - sino al 98% dell'importo contrattuale, in rate trimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura corredata dal Rendiconto del servizio reso;
 - il restante 2% dell'importo contrattuale verrà erogato a saldo a conclusione di tutte le attività previste, dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento della fattura a saldo sarà subordinato all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni da parte della Committente, e alla costituzione della garanzia prevista dall'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023,
4. In conformità all'art.11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. A decorrere dal 01.04.2015, come disposto dall'art. 1 comma 209 L. 244/2007 richiamato dall'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, le Pubbliche Amministrazioni "non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica". Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 3, D.L. 66/2014, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano CIG e CUP.

La fattura dovrà essere inviata al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA. e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- intestazione della Fattura: Regione Piemonte – Direzione “Istruzione, Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro” - Settore “Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE”;
- il numero della fattura, la data di emissione e la data di scadenza, periodo di riferimento (realizzazione delle attività), applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento (ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023);
- la Ragione Sociale del creditore e la relativa P.IVA e/o codice fiscale;
- i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto del contratto e numero e data della determinazione di aggiudicazione);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- IBAN del conto corrente dedicato (in caso di RTI, si dovrà indicare l’IBAN del soggetto mandatario);
- nella sezione relativa all’esigibilità, l’indicazione relativa alla “scissione dei pagamenti”;
- L’IVA relativa alla fattura emessa sarà versata dal Committente direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

6. I pagamenti sono disposti previa verifica della regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

Il RUP rilascia, contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’Operatore economico.

Il RUP, previa acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità e regolare, invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

Si rinvia, per quanto qui non espresso alle disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione e dei contenuti obbligatori o il parere del DEC o del RUP non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

8. La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati nell’articolo 18 del presente Capitolato relativo agli “Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”.

9. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi previsti nel Contratto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC, da parte della Regione Piemonte.

11. L'Affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tali notificazioni, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

12. La Stazione Appaltante procede, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore Economico.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

13. Nel caso di raggruppamento temporaneo (RTI) il Committente procede al pagamento al mandatario.

14. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Art. 18 Obblighi di tracciabilità L. 136/2010

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e sub fornitori.

2. L'Affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati – anche in via non esclusiva -, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

6. La Regione non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

7. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o senza lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di prevedere, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

Art. 19 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini della opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 20 Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare, specificando all'atto dell'offerta la volontà di utilizzare il subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3. Considerata la natura del servizio che si intende affidare, caratterizzato dall'esecuzione di prestazioni complesse e coordinate si ritiene non ammissibile la possibilità per il subappaltatore di appaltare ulteriormente il servizio ai sensi dell'art. 119 comma 17 D.Lgs. n. 36/2023. Tale divieto è motivato dall'esigenza di assicurare la qualità e la continuità del servizio, oltre alla competenza tecnica degli operatori coinvolti.
4. Il subappalto è ammesso, fermo restando che:
 - a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Le prestazioni oggetto del contratto da eseguire esclusivamente a cura dell'affidatario sono il coordinamento e la gestione del servizio, ciò in ragione della natura, delle specifiche caratteristiche e delle modalità di realizzazione del servizio, che presuppone l'erogazione di tali attività da parte dell'operatore economico individuato al fine di assicurare unicità e qualità di gestione e celerità nell'esecuzione, nonché per la necessità di rafforzare la capacità di supervisione e di coordinamento delle attività da parte del DEC e dei responsabili dell'organizzazione delle attività. La maggior parte delle

attività devono essere realizzate dall'Appaltatore al fine anche di garantire particolare attenzione alla circolazione delle informazioni relative all'appalto e una gestione efficiente ed efficace di un servizio di rilevante interesse per la collettività;

b) il subappaltatore individuato deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, come previsto al comma 4, lettera b) dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023; la Stazione appaltante eseguirà le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione;

c) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

d) i contratti di subappalto contengono le clausole di revisione prezzi e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

4. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 21 Aggiudicazione

1. In esito alle procedure di valutazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- non procedere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

2. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara ed è immediatamente efficace.

3. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura comporteranno la decadenza dall'affidamento. Il Committente procederà quindi all'aggiudicazione del servizio all'Operatore economico risultato secondo in graduatoria, procedendo alle verifiche nei termini

sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

Art. 22 Garanzie

1. In sede di partecipazione, i concorrenti non devono presentare garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
 2. Ai fini della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario - in conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 - è tenuto a presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere prestata, a scelta dell'Affidatario sotto forma di cauzione o fideiussione e secondo le modalità previste dall'articolo 106 del Codice. A sensi dell'art. 53 comma 4bis del D.Lgs. 36/2023 a tale garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 119 comma 2
 3. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
 4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Committente chiederà all'appaltatore la reintegrazione della stessa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
- Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata secondo le modalità e alle condizioni indicate all'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023.
 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
 7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 23 Contratto e sub contratti

1. Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 23/2023, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice.

2. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

3. Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

- a) la lettera d'invito
- b) il disciplinare di gara;
- c) il progetto di servizio;
- d) l'offerta del soggetto aggiudicatario corredata da tutta la documentazione presentata;
- e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali, disponibile al seguente link: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>;
- f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte, (disponibile al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/33/attach/dgr_01717_720_13072015.pdf)

Per quanto non contenuto nei documenti citati si fa riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

4. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo che l'aggiudicatario dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto è individuata ai sensi dell'art. 18, comma 10 all. I.4 così come interpretato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/7/2023. Il pagamento dovrà essere realizzato con modalità digitale.

5. All'atto della firma l'aggiudicatario dovrà apporre la marca temporale.

6. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente

7. Il Contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

8. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 , D.Lgs. n. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17, D.Lgs. n. 36/2023.

9. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

10. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione o servizio di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

11. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni correlato alle dichiarazioni che attestano l'assenza di clausole di esclusione di cui agli art. 94,95,97 del sub appaltatore e il possesso dei requisiti di cui all'art. 103 stanti del sub appaltatore.

Art. 24 Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula del contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi (subappaltatori, subcontraenti, fornitori). L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Anche a tal fine, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto.

2. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi.

3. La documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Art. 25 Controlli sull'esecuzione del servizio

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Aggiudicatario è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art.26. L’appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Regione Piemonte.

3. La Stazione Appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art.26 Penali

1. La Stazione Appaltante verifica la regolarità dell’adempimento delle prestazioni richieste. Il Committente si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, il rispetto delle indicazioni impartite dal direttore dell’esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

- **inadempienze di carattere temporale:** mancato rispetto dei tempi previsti, in particolare il mancato rispetto dei tempi concordati per l’espletamento dei controlli assegnati; mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;
- **inadempienze di carattere qualitativo:** mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, ivi compreso il mancato allineamento alle indicazioni impartite dal Direttore dell’esecuzione; mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla committente in sede di controllo;
- **inadempienze di carattere quantitativo:** mancato rispetto degli obiettivi quantitativi concordati nel piano di lavoro e/o in fase di assegnazione dei controlli;
- **inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.**
- **inadempienze relative agli obblighi di sicurezza informatica di cui all’art. 34 del presente capitolato.**

Al verificarsi di tali circostanze, il Committente, a mezzo di PEC, intimerà all’Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

2. Ai sensi dell'art. 126, D.Lgs. n. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la realizzazione delle attività di servizio o per l'assistenza richiesta o per la risposta ai quesiti posti ;
- al termine indicato all'Appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Nei casi in cui l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Committente si riserva la facoltà di ordinare ad un altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Regione Piemonte.

5. Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, la Regione Piemonte potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva ex art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

6. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla committente via PEC per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 Clausola risolutiva espressa e Recesso unilaterale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, e quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le situazioni di seguito elencate:

- gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;

- applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto,
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- interruzione non motivata del servizio per più di 20 giorni;
- mancanza dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- danno all'immagine della Regione Piemonte;
- violazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- violazione del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015, per quanto compatibile;
- gravi violazioni degli obblighi in materia di sicurezza informatica di cui all'art.34 del presente capitolato;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese servizi o loro utilizzo non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme relative al subappalto.

Nelle ipotesi sopra elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Committente a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni al RUP; decorso il suddetto termine, qualora l'Amministrazione non ritenga valide le giustificazioni addotte – su proposta del RUP - ha facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione, inviata tramite PEC all'appaltatore.

L'Amministrazione avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi o forniture regolarmente eseguiti.

2. È facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs.36/2023 s.m.i., con preavviso di almeno venti giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo che sarà calcolato secondo quanto previsto dal medesimo articolo del Codice.

Qualora nel corso della durata del contratto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali o parti di esse, per servizi comparabili, con parametri prezzo- qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, e l'appaltatore si

rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nel contratto per la quantificazione dell'importo contrattuale ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione scritta all'appaltatore.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'allegato II.14 D.Lgs. n. 36/2023.

3. A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

4. Il Committente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'appaltatore ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. La Stazione Appaltante recederà, altresì, dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'Appaltatore possa pretendere danno e compensi di sorta, ai quali esso dichiara, con l'accettazione del presente documento, di rinunciare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.e i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo autocertificazione aggiornata di iscrizione al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della variazione.

Art.28 Obblighi di riservatezza e non divulgazione

1. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'appaltatore non potrà – per proprio

tornaconto o per quello di terzi – divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e garantisce che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'appaltatore deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 29 Proprietà dei prodotti

1. Sono di proprietà esclusiva del Committente tutti i documenti, i materiali divulgativi, i prodotti e i risultati, utilizzati o conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente Capitolato. Il Committente potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

Art. 30 Conflitto di interesse e incompatibilità

Il Fornitore (soggetti giuridici e persone fisiche) dovrà presentare una auto dichiarazione sull'assenza del conflitto d'interesse prima dell'esecuzione del contratto in relazione **ai servizi richiesti**. Il Fornitore e il gruppo di lavoro, comunicherà al committente la possibilità di eseguire le prestazioni in ragione della insussistenza del conflitto di interesse.

La verifica dell'autodichiarazione dell'assenza del conflitto di interesse, estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini, sarà effettuata a campione, utilizzando le procedure a disposizione del Committente nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le modalità di conferimento dei dati saranno indicate dal Committente contestualmente all'avvio dell'attività.

2. L'accertamento di situazioni di conflitto di interesse sarà gestito dal Committente in modo da assicurare l'esecuzione imparziale e obiettiva del servizio. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di conflitto interesse non dichiarata successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il Committente si riserva di rivalersi nei confronti dell'Aggiudicatario per i danni economici e di immagine eventualmente subiti.

3. Le situazioni di conflitto di interesse saranno, altresì, rilevate con riferimento al/i Titolare/i effettivo/i dell'Operatore Economico singolo o, in caso di Raggruppamenti Temporanei, di ciascun componente.

Art. 31 Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general> ; (CODICE di comportamento);
- <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza> ; (PIAO 25/27)

Art. 32-Trattamento dati da parte dell'appaltatore

1. Il Dirigente del Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE Dr.ssa Valeria Gabriella Sottili, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017, della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018 e, in ultimo, della D.D. 30 settembre 2022, n. 532, limitatamente alla realizzazione delle finalità del contratto, nomina l'Appaltatore – nella figura del Capofila - quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile") all'atto della sottoscrizione del contratto con effetti diretti sulle imprese mandanti, che operano anch'esse come Responsabili esterni del trattamento in virtù di specifici accordi interni ai raggruppamenti stessi. Nell'ambito di questi ultimi, infatti, le imprese mandanti, conformemente alla disciplina dell'art. 68 del Codice dei Contratti, conferiscono mandato speciale alla Capofila (mandataria) per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

2. L'attività affidata comporta, per il Responsabile, il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto attraverso il contratto che verrà sottoscritto.

Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

3. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati

personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

4. Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

a) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

b) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

c) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

d) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

e) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

f) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da

32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

5. Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal contratto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.

6. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

7. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

8. Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- ✓ le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- ✓ ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle

garanzie adeguate;

✓ ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

9. Con il contratto che verrà sottoscritto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

10. Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

11. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

12. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali

13. Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il contratto.

Art.33 Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

2. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del GDPR sopra citato, si informano i rappresentanti legali e gli amministratori dei Soggetti partecipanti alla presente procedura, nonché le persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, che i dati personali forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
- i dati personali riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all'espletamento della presente procedura d'appalto, svolta in esecuzione del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nell'ambito della quale vengono acquisiti dalla Direzione regionale "Istruzione, Diritto universitario Formazione e Lavoro". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella predetta normativa in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i ;
- il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di istruire l'offerta presentata e l'impossibilità di procedere all'eventuale aggiudicazione del servizio;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente "pro tempore" del Settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE" della Direzione Istruzione e diritto allo Studio Universitario, formazione e lavoro della Regione Piemonte;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare e dal Contitolare o da soggetti incaricati individuati dal

Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura del contratto, come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione della direzione;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- b) soggetti/autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- c) soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L. 241/1990) e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali ed altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, ecc);
- d) altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- e) soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare, al Contitolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art.34 Sicurezza e adempimenti ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e D.lgs 138/2024

L'accesso del Fornitore all'infrastruttura Remote Desktop Services (RDS) con credenziali di dominio Active Directory regionale e agli applicativi dell'Ente configura un accesso autenticato a sistemi informativi della Regione Piemonte e comporta, pertanto, la qualificazione del Fornitore quale soggetto della supply chain ICT con accesso autenticato ai sistemi regionali ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e del Decreto legislativo 138/2024. In tale contesto, il Fornitore prende atto che l'Amministrazione è tenuta ad applicare le misure di gestione del rischio cyber previste dalla direttiva NIS2 e dalle determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), estendendole anche ai propri fornitori, in quanto definita come Soggetto Importante ai sensi della medesima norma.

Le credenziali di accesso sono rilasciate nominativamente, secondo il principio del minimo privilegio e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività contrattuali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi informatici adottato dall'Amministrazione con D.G.R. n. 11-8790 del 17 giugno 2024.

Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle sezioni:

- 2 - Principi generali e principi di riservatezza nelle comunicazioni
- 4 - Descrizione dell'architettura dei servizi informatici
- 6 - Gestione, assegnazione e revoca delle credenziali di accesso al dominio, alla posta elettronica, alle procedure con autenticazione AprIride e alle procedure con autenticazione propria
- 7 - Strumenti informatici (PC - fisico o desktop remoto, notebook e altri strumenti con relativi software e applicativi) di proprietà dell'Ente
- 8 - Infrastruttura di rete e File System
- 10 - Regole applicabili all'utilizzo di internet mediante gli strumenti informatici dell'Ente
- 12 - Processo di abilitazione/disabilitazione alle procedure
- 14 - Assistenza agli utenti e manutenzioni
- 15 - LOG di sistema
- 16 - Controlli sugli strumenti informatici (art. 6.1 Prov. Garante, ad integrazione dell'Informativa ex art. 13 Reg. 679/16)
- 17 - Controlli per la tutela del patrimonio, nonché per la sicurezza e la salvaguardia del sistema informatico. Controlli per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. aggiornamento, sostituzione, implementazione di programmi, manutenzione hardware, ecc.).
- 18 - Conservazione dei dati

È fatto divieto di utilizzare account generici o condivisi, di cedere le proprie credenziali o di conservarle in modalità non sicura; ogni variazione del personale autorizzato deve essere tempestivamente comunicata al fine di consentire l'immediata revisione o revoca degli accessi.

L'accesso ai sistemi regionali deve avvenire esclusivamente mediante dispositivi che garantiscano adeguati standard di sicurezza, in coerenza con le misure minime richieste dalla normativa NIS2 e dalle indicazioni dell'ACN in materia di protezione degli endpoint e controllo degli accessi. I dispositivi utilizzati dal personale del Fornitore devono essere aggiornati, protetti da sistemi antivirus o EDR attivi, dotati di firewall abilitato e di cifratura del disco, nonché configurati in modo da prevenire accessi non autorizzati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la conformità di tali misure e di inibire l'accesso in presenza di condizioni di rischio per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Le attività svolte attraverso l'infrastruttura RDS sono soggette a tracciamento e registrazione nei limiti e secondo le modalità previste dal Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi informatici regionali, con finalità di tutela del patrimonio informativo, sicurezza del sistema e gestione degli incidenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Amministrazione nell'ambito del processo di gestione del rischio cyber, fornendo, ove richiesto, informazioni e evidenze utili alla valutazione della sicurezza della supply chain ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 138/2024.

Il Fornitore si impegna inoltre a trattare come strettamente riservate tutte le informazioni e i dati cui accede, limitando l'operatività alle sole funzionalità necessarie all'esecuzione del contratto ed evitando qualsiasi estrazione massiva o creazione di copie locali non autorizzate. Eventuali incidenti di sicurezza, accessi anomali, compromissioni di credenziali o dispositivi, nonché sospette esfiltrazioni di dati, devono essere comunicati all'Amministrazione entro 24 ore dalla rilevazione, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica previsti dal D.lgs. 138/2024 e dalla disciplina NIS2.

Il Fornitore garantisce che il proprio personale sia adeguatamente formato in materia di cybersecurity e vincolato da obblighi di riservatezza, collaborando con l'Amministrazione nelle attività di analisi, contenimento e mitigazione di eventuali incidenti.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale e può comportare la sospensione o revoca delle credenziali, l'applicazione delle penali previste e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Art. 35 Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art.36 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli art. 35-36 del Codice inviando una pec all'indirizzo del committente.

Art. 37 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di affidamento vengono condotte mediante l'ausilio dei sistemi informatici.

Nello specifico la Regione Piemonte utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel".

In relazione alla presente procedura di affidamento SCR-Piemonte s.p.a. è contitolare dei dati.

Art.38 Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile e alle disposizioni normative richiamate nel presente capitolato.